

Oggetto: Legge di bilancio 2019

Con la legge n. 145 del 30.12.2018 (c.d. Finanziaria 2019), di recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il legislatore ha introdotto numerose novità di carattere fiscale. Tra le varie novità contenute nel provvedimento rileviamo, in particolare, le seguenti:

Clausola di salvaguardia IVA

Sono bloccati gli aumenti delle aliquote Iva per il 2019; l'aliquota ridotta del 10% aumenterà al 13% dal 2020 e l'aliquota ordinaria del 22% aumenterà al 25,20% nel 2020 e al 26,50% dal 2021.

Estensione del regime forfettario

Il regime forfettario è stato esteso ai contribuenti con ricavi o compensi fino a 65.000 euro. In caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume la somma dei ricavi o compensi relativi alle diverse attività. Gli ulteriori requisiti di accesso prima previsti (relativi alle spese per l'impiego dei lavoratori e al costo complessivo dei beni strumentali) sono stati eliminati. È tuttavia prevista l'esclusione dal regime in esame per chi esercita la propria attività nei confronti dei datori con i quali siano in essere rapporti di lavoro, o lo siano stati nei due precedenti periodi d'imposta.

Sono inoltre esclusi dal regime forfettario non solo gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ma anche quelli che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Viene inoltre consentito il passaggio al regime forfettario – con applicazione dell'aliquota agevolata – a coloro che hanno aderito al regime dei minimi nel corso del 2015 fino al completamento del quinquennio agevolato (2015- 2019).

Il super-forfettario (flat-tax)

È stato introdotto un nuovo regime di favore per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi con ricavi superiori a 65.000 euro, fino a 100.000 euro, il quale prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap, con aliquota al 20%.

La nuova misura troverà applicazione soltanto nel 2020.

Riporto delle perdite per i soggetti irpef

La Legge di bilancio 2019, modificando le previgenti disposizioni, prevede il riporto senza alcun limite di tempo delle perdite per tutti i soggetti Irpef (sia in contabilità ordinaria che semplificata).

Più precisamente, le perdite possono essere riportate nel limite dell'80% dei redditi conseguiti negli esercizi successivi, per l'intero importo che vi trova capienza (analogamente a quanto previsto per i soggetti Ires).

Le nuove regole trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017, e, quindi, già dal 2018. Le novità non si estendono ai lavoratori autonomi (i quali dovranno continuare ad operare la c.d. "compensazione orizzontale").

Perdite 2017 contribuenti in contabilità semplificata

La Legge di bilancio 2019 introduce una specifica disciplina transitoria per i contribuenti in contabilità semplificata, la quale trova applicazione anche con riferimento alle perdite realizzate nel 2017.

Secondo la richiamata disciplina:

- le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata secondo le previgenti disposizioni sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti;
- nei periodi di imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi, per l'intero importo che trova capienza in essi;
- nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
- le perdite del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- le perdite del periodo d'imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Deduzione Imu

L'Imu deducibile relativa agli immobili strumentali è stata aumentata: in luogo dell'originaria misura del 20% è stata oggi prevista la maggiore quota deducibile del 40%.
È confermata l'indeducibilità ai fini Irap.

Super e iper-ammortamento

Il super ammortamento non è prorogato per l'anno 2019.

L'iper-ammortamento, invece, pur essendo stato prorogato, presenta rimodulazioni nell'applicazione del beneficio.

Si prevedono infatti le seguenti nuove maggiorazioni:

- maggiorazione del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- maggiorazione del 100% per gli investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
- maggiorazione del 50% per gli investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

La maggiorazione del costo non si applica invece sulla parte di investimenti complessivi eccedente il citato limite di 20 milioni di euro.

Per i soggetti che effettuano tali investimenti viene concesso il maxi-ammortamento per i beni immateriali strumentali previsti alla Tabella B della finanziaria 2017.

Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni

La Legge di bilancio 2019 ripropone la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell'inventario e nella nota integrativa.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%. Il maggior valore si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal terzo periodo successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita, dietro pagamento di un'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

È riconfermata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva.

Si segnala, tuttavia, che, a differenza di quanto in passato previsto l'imposta sostitutiva dovuta è pari all'11% per le partecipazioni qualificate alla data del 1° gennaio 2019, e al 10% per le partecipazioni non qualificate. Per quanto riguarda la rideterminazione del valore dei terreni, invece, l'aliquota viene fissata al 10%.

Tassazione agevolata utili reinvestiti (mini-Ires)

Introdotta la possibilità di beneficiare di un'aliquota Ires al 15% (in luogo del 24%) per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente accantonati a riserve, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi e del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Tale agevolazione, la cui applicazione richiede calcoli tutt'altro che semplici, è estesa anche ai soggetti Irpef.

Formazione 4.0

Viene prorogato il bonus formazione 4.0 al 2019 con determinazione della misura dell'agevolazione (concessa sotto forma di credito d'imposta sulle spese sostenute) differenziata a seconda della dimensione dell'impresa:

<u>Tipo impresa</u>	<u>Agevolazione</u>
Piccola impresa	50%
Media impresa	40%
Grande impresa	30%

Bonus edilizi

Sono state prorogate al 2019 le detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, nonché la detrazione dal 36% per interventi di sistemazione a verde.

Rifinanziamento Sabatini-ter

Per incentivare l'acquisto di beni strumentali è previsto il rifinanziamento della c.d. "Sabatini-ter" per il periodo 2019- 2024.

Estromissione immobili strumentali dell'impresa individuale

Viene riproposta, con efficacia dal 01.01.2019, l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale con applicazione di un'imposta sostitutiva dell'8%. L'estromissione viene prevista per gli immobili strumentali per natura posseduti al 31.10.2018.

Bonus asili nido

Viene aumentato da 1.000 a 1.500 euro il c.d. bonus asilo nido per il triennio 2019-2021. Il bonus è corrisposto in 11 mensilità per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati. Brescia, 1° febbraio 2019

Lo Studio Bianchi ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

STUDIO DOTT. LUIGI BIANCHI